



Rep. n° 188-68 2014

COPIA

AUSL VITERBO
L'UFFICIALE ROGANTE
(Dott. F. Sedini)

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE BILATERALE SCIENTIFICO-CULTURALE, DI STUDIO E SCAMBIO TECNOLOGIE E SERVIZI TRA L'AZIENDA USL DI VITERBO E L'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO.

tra l'**Università degli Studi della Tuscia di Viterbo** (di seguito definita come UNITUS) (C.F.80029030568), con sede in Viterbo - Via Santa Maria in Gradi, 4 - s.n.c. (VT), rappresentata dal suo Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli, nata Roma il 24 luglio 1964


l'**Azienda U.S.L. - Viterbo** con sede in via Enrico Fermi, 15 - VT, P.I. 01455570562 rappresenta dal Commissario Straordinario dott. **Luigi Macchitella** nato a Roma il 5 febbraio 1946


nel reciproco interesse ed ai fini istituzionali dell'attività diagnostica, di ricerca, didattica e di formazione, stipulano il seguente protocollo di ricerca, di sperimentazione e formazione.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente convenzione quadro tra l'**Ausi** di Viterbo e l'**Università degli Studi della Tuscia**, è intesa a stabilire un accordo di collaborazione bilaterale scientifica di studio e scambio di servizi e tecnologie, attività di ricerca, di consulenza, di esperienza didattica e di formazione accademica e professionale attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse e con finalità condivise onde garantire la massima ottimizzazione di risorse umane e tecnologiche per meglio affrontare i compiti istituzionali di entrambi.
2. Per la realizzazione di tale rapporto convenzionale, verificata la grave carenza di risorse umane e tecniche assegnate, necessita di attuare sinergie tali da affrontare le varie problematiche e di assolvere i compiti di istituto rispettando criteri di economicità, efficace ed efficienza. Pertanto la **Ausi** con l'**Università** si impegnano reciprocamente a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse strumentali, secondo le modalità che saranno stabilite in specifici progetti di collaborazione.
3. I progetti di collaborazione attivati ai sensi della presente convenzione dovranno essere finalizzati a progetti di integrazione clinica, di ricerca, attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove metodologie diagnostiche che garantiscono maggiore efficienza ed efficacia. Si procederà con successivi atti all'approvazione dei progetti esaminati dal gruppo di coordinamento di cui all'art. 3.
4. I risultati dei progetti di collaborazione attivati avranno carattere di pubblicità, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dalla legislazione vigente o derivanti da quanto previsto al successivo art.5.





5. Gli stessi risultati dei progetti di collaborazione potranno essere utilizzati dalle parti per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito delle attività e dei servizi di rispettiva competenza.


Art. 2. Modalità di attuazione

1. I progetti di collaborazione attivati sulla base della presente convenzione quadro saranno regolati da appositi convenzioni attuative, nei quali dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi:
 - a) Obiettivi e finalità del progetto;
 - b) Responsabili del progetto per ciascuna delle parti;
 - c) Risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;
 - d) Eventuali sedi di realizzazione, nel caso di seminari, corsi di formazione, master o simili;
 - e) Tempi di realizzazione;
 - f) Indicatori di risultato e di efficacia;
 - g) Modalità di comunicazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati;
 - h) Il monitoraggio delle attività progettuali deve essere rendicontato con il supporto degli Uffici competenti;
 - g) I resoconti delle attività svolte devono essere redatti con cadenza trimestrale.
2. Qualora il progetto di collaborazione preveda l'assunzione di oneri finanziari diretti o indiretti, la convenzione attrattiva deve prevedere apposite norme sulla gestione amministrativo-contabile con le modalità di ripartizione e corresponsione di tali oneri. Diverrà esecutivo solo dopo gli atti deliberativi indicanti i conti economici d'imputazione di eventuali costi e ricavi.
3. Qualora il progetto di collaborazione riguardi un singolo Dipartimento dell'Università, la convenzione attuativa può essere stipulata direttamente dal Consiglio di dipartimento.

Art. 3. Gruppo di coordinamento

1. Viene costituito un gruppo di coordinamento per l'attuazione della presente convenzione, così composto:
 - Per la Ausl
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
 - Per l'Università
 Rettore (o suo delegato)
Direttore Generale (o suo delegato)
2. Il gruppo di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
 - Elabora un programma di attività annuale o pluriennale di ambiti tematici all'interno dei quali dovranno svilupparsi i progetti di collaborazione da sottoporre:
 - per l'Azienda USL all'approvazione regionale solo per gli ambiti in cui vi sia espressa necessità di autorizzazione regionale;
 - per l'UNITUS all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.



- 
- Esamina i progetti di collaborazione proposti, valutandone la congruità rispetto ai principi e alle finalità della presente convenzione e agli ambiti tematici inclusi nel programma di attività;
 - Definisce le modalità di attuazione dei progetti, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 2;
 - Relaziona periodicamente ai competenti organi della Ausl e dell'Università circa l'andamento e i risultati dei progetti attivati;
 - Propone iniziative condivise sulla pubblicizzazione e sulla utilizzazione dei risultati ottenuti.

Art. 4. Durata e facoltà di recesso

1. La presente convenzione ha validità **anni uno** a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovata con comunicazione scritta fatta salva la facoltà, per ciascuna delle parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte tramite raccomandata R.R., con preavviso di almeno 60 giorni.
2. Nessuna delle parti potrà pretendere alcunché dall'altra in conseguenza dell'esercizio della suddetta facoltà di recesso.
3. La presente convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora una delle parti si renda inadempiente all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 5.

Art. 5. Obbligo di riservatezza

1. Le parti si impegnano espressamente a mantenere l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dalla presente convenzione e ad usarle solo per gli scopi da questa stabiliti.
2. Ciascuna parte si impegna affinché l'obbligo di riservatezza di cui sopra venga adempiuto dai propri amministratori, dipendenti, incaricati, collaboratori, consulenti e studenti che dovessero avere necessità di venire a conoscenza di dati definiti sensibili in base alle norme vigenti.

Art. 6. Proprietà intellettuale

1. Espressamente le parti convengono che qualsiasi attività promozionale relativa ai progetti di collaborazione attivata, ivi inclusi i comunicati stampa, dovranno essere approvati da entrambe le parti prima di qualsiasi diffusione.
2. I materiali realizzati mediante i progetti di collaborazione attivati, sotto forma sia di testi sia di banche-dati, rimangono di esclusiva proprietà delle parti e ogni loro riproduzione parziale o totale per usi non previsti dalla presente convenzione dovrà essere concordemente autorizzata dalle parti.

Art. 7. Non esclusività

1. La collaborazione costituente oggetto della presente convenzione non avrà carattere di esclusività per alcuna delle parti.



Art. 8. Registrazione

1. La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa e in caso d'uso ai sensi degli Art. 5 e 39 del DPR 131 del 26/04/86, a carico della parte che chiederà la registrazione.

Art. 9. Legge applicabile e foro competente

1. Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà, comunque, nel rispetto delle leggi e degli statuti e regolamenti della AUSL e dell'Università.
2. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla presente convenzione. Nel caso in cui ciò sia impossibile, sarà competente in via esclusiva il foro di Viterbo.



Art. 10. Varie

1. Per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti danno atto, riconoscono che la presente convenzione è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà e con la libera determinazione di ciascuna.

Letta, approvata e sottoscritta

Viterbo 9 GIU. 2014

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA TUSCIA**
Avv. Alessandra Moscatelli



AUSL di VITERBO
Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

